



Collana del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Milano-Bicocca

**Claudio Martinelli**

# **La Brexit e la Costituzione britannica**

**Come e perché il Regno Unito  
è uscito dall'Unione Europea**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

## INTRODUZIONE

Il volume che il lettore ha tra le mani non è una cronaca della Brexit, né una minuziosa ricostruzione della vicenda in tutti i suoi aspetti normativi o giurisprudenziali. Si tratta, invece, di un libro sulla Costituzione britannica di fronte alla prova della Brexit. Una prova ardua, complessa e rischiosa, che per anni ha messo sotto stress le istituzioni, i partiti, i giudici e i corpi sociali, decretando un passaggio di portata storica con profonde implicazioni di carattere politico e giuridico, oltre a conseguenze socio-economiche e geo-strategiche ancora tutte da definire nelle loro reali dimensioni.

La Costituzione e la Brexit, dunque. Un binomio quanto mai affascinante per uno studioso di sistemi costituzionali comparati che si occupa assiduamente, ormai da diversi anni, delle dinamiche istituzionali del Regno Unito: la storia, le trasformazioni, i capisaldi, la modernità e gli anacronismi, il rapporto tra vita politica ed equilibri costituzionali, la forza della tradizione e lo spirito di innovazione. E tanto altro ancora, scavando nella miniera di spunti di interesse che è in grado di offrire questo ordinamento così peculiare ma centrale nella storia del costituzionalismo. Insomma, in due parole: la *British Constitution*.

Ebbene, in questo contesto, negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2007-2008, comincia a farsi largo nel dibattito pubblico britannico un tema che dapprima sembra solo eventuale e accademico ma con il passare del tempo diventa sempre più attuale e concreto: la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Esiste un *dies a quo* che segni l'inizio di questa vicenda? Sì, esiste; ma non è quello che molti pensano, cioè la data del referendum (23 giugno 2016). Il vero momento scatenante, come spiego nel libro, risale alle elezioni per il Parlamento Europeo del 2014. Ricordo che quando furono resi noti i risultati, con il clamoroso exploit del partito *brexiteer* per eccellenza, lo Ukip di Nigel Farage, ebbi subito la sensazione che si stesse profilando qualcosa di clamoroso nella vita politica britannica, un *cleavage* che avrebbe dominato il campo per parecchio tempo. In quel momento, avevo appena pubblicato una monografia sulla storia della cultura giuridica e politica inglese, in cui mostravo le inscindibili e peculiari relazioni tra Rule of law, affermazione dei diritti individuali e collettivi, trasformazioni costituzionali e ruolo sempre più cruciale dei partiti politici e della figura del Primo Ministro. Concludevo quel volume con alcune considerazioni problematiche sulla *membership* del Re-

gno Unito nella UE, spiegando le molteplici ragioni di fondo di un'appartenenza controversa, già oggetto di un referendum nel 1975, mai completamente accettata da una nazione ancorata a stilemi diversi rispetto a quelli del Continente. Ora sullo spinoso tema si profilava una svolta, da seguire attentamente a prescindere dagli esiti finali.

I mesi successivi furono però egemonizzati dal referendum indipendentista scozzese, che ebbi la fortuna di seguire da Edimburgo. Le riflessioni si concentrarono dapprima sui rischi concreti di una disgregazione della Gran Bretagna, e poi, a seguito della vittoria del No, sulle implicazioni di quell'esperienza referendaria sul processo devolutivo. E tuttavia sapevo perfettamente che di lì a poco la Brexit sarebbe tornata la *issue* centrale per i miei studi successivi. La realtà apparve sotto gli occhi di tutti gli osservatori con le *General Elections* del 2015, quando il Partito conservatore inserì nel Manifesto elettorale la rinegoziazione dei contorni dell'appartenenza di UK all'Unione Europea e l'indizione di un referendum sulla nuova *membership*. Su questi profili iniziai a pubblicare alcuni lavori che davano conto di quanto stava accadendo e cercavano alcune chiavi interpretative per capire dove potesse portare la china ormai imboccata.

Come quasi tutti, anche io pensavo che la questione si sarebbe esaurita con la prevalenza del *Remain* al referendum. Ma le cose non andarono affatto così. La notte dello spoglio dei voti, tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2016, mi accorsi un'ora circa dopo la mezzanotte che, contrariamente alle prime impressioni, qualcosa non stava andando nel verso pronosticato e auspicato da molti, io tra questi. Nonostante perfino dal fronte più spiccatamente *pro-Leave* partissero dichiarazioni che ammettevano la loro imminente sconfitta, dalla cintura industriale del nord dell'Inghilterra cominciavano ad arrivare risultati in controtendenza: un'area tradizionalmente laburista stava votando piuttosto massicciamente per il *Leave*. Da quel momento la valanga fu inarrestabile, finché alle prime luci dell'alba il Primo Ministro David Cameron ammise la sconfitta e coerentemente annunciò le sue dimissioni.

Quella mattina ebbi la netta impressione che, considerate le dimensioni sistemiche di quanto accaduto, il mio percorso scientifico e accademico avrebbe subito una svolta e da quel giorno sarebbe stato caratterizzato da un *fil-rouge*: la Brexit, in tutte le sue variegate sfaccettature.

Ero in partenza per New York, un viaggio programmato da tempo anche in virtù del pronostico *pro-Remain*, ma prima feci in tempo a organizzare con i miei collaboratori un workshop, da tenere a Milano-Bicocca al mio ritorno, come luogo per riflettere su quanto accaduto e sui mille interrogativi che quella scelta del popolo britannico aveva aperto, per il futuro del Regno Unito ma anche dell'Unione Europea. Fu un'occasione preziosa di confronto accademico, forse la prima tenuta in Italia dopo il referendum.

Da quel momento, e poi per molti anni, la Brexit non mi ha più abbandonato. Ne ho seguito passo passo, *day by day*, gli sviluppi, le accelerazioni, le frena-

te, le contraddizioni, le trattative, gli accordi, i tormenti dei partiti, le discussioni e i voti parlamentari, gli indirizzi dei Governi, la giurisprudenza delle Corti, le manifestazioni di piazza, le conclusioni e, soprattutto, le riflessioni della dottrina britannica, spesso non meno incerte e contraddittorie delle azioni messe in atto dai protagonisti della vita politica e istituzionale. Davvero un pozzo senza fondo di suggestioni, ipotesi, avvenimenti e colpi di scena, in un fuoco di fila durato anni che nemmeno un drammaturgo in gran forma avrebbe potuto immaginare negli stessi termini.

Per quanto mi riguarda il risultato consiste in decine di lavori di carattere scientifico<sup>1</sup> e anche in diversi contributi di stampo giornalistico<sup>2</sup> (articoli, interviste, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive, registrazioni di podcast e video per il web)<sup>3</sup>, a riprova di un interesse per l'argomento che ha da

---

<sup>1</sup>Tra cui, oltre a quelli citati nel volume e quindi presenti nella Bibliografia, mi permetto di segnalare i seguenti: *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in *DPCE*, 3, 2016, pp. 803-818; *L'Isola e il Continente: un matrimonio d'interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit*, in C. MARTINELLI (a cura di), *Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, pp. 9-62; *Le ricadute del referendum Brexit sugli ordinamenti territoriali del Regno Unito*, in *RDPE*, 2, 2018, pp. 399-426; *La Brexit come vaso di Pandora della Costituzione britannica*, in *DPCE Online*, Editoriale del n. 3/2019, pp. XI-XIX; *Il ruolo costituzionale della Corte Suprema alla luce della giurisprudenza sulla Brexit*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2020, pp. 89-108; *La Brexit come «constitutional moment»*, in C. FASONE e C. MARTINELLI (a cura di), *Le conseguenze costituzionali della Brexit*, in *Federalismi.it*, Numero Speciale Fascicolo n. 10/2022, pp. 2-33.

<sup>2</sup>Nella mia attività professionale ho sempre attribuito un valore importante alla divulgazione scientifica, nella convinzione, peraltro poco condivisa in Italia ma patrimonio comune per chi frequenta la cultura britannica, che la conoscenza non debba essere una prerogativa esclusiva degli appartenenti al mondo accademico, interessati a scambiarla solo tra di loro con un linguaggio talvolta esoterico, spesso noioso e quasi sempre respingente. Al contrario, il dialogo con il pubblico mi è servito da stimolo per affinare la chiarezza espositiva, misurandomi con la ristrettezza dei tempi e degli spazi editoriali. Pertanto, ritengo anche questi lavori parte integrante della mia produzione scientifica, e il lettore del volume troverà, soprattutto nel Capitolo V, ulteriormente elaborati e sviluppati alcuni concetti generati proprio in sede giornalistica nell'immediatezza del rapporto con i fatti.

<sup>3</sup>Desidero dedicare una menzione specifica agli articoli pubblicati nelle diverse articolazioni online de "Il Sole 24 Ore": *Saga Brexit, cosa succede dopo la doppia batosta di Johnson*, *Il Sole 24 Ore Online*, 5 settembre 2019; *Brexit, ecco perché la prorogation è stata dichiarata illegittima*, *Il Sole 24 Ore Online*, 24 settembre 2019; *Brexit, come si è arrivati al nuovo stop e quali scenari si aprono*, *Il Sole 24 Ore Online*, 20 ottobre 2019; *Regno Unito al voto, come Johnson è riuscito a strappare il sì alle urne*, *Il Sole 24 Ore Online*, 30 ottobre 2019; *Al via la campagna elettorale nel Regno Unito: ecco come funzionano le elezioni inglesi*, *Il Sole 24 Ore Online*, 7 novembre 2019; *Non solo Brexit: su quali temi si giocano le elezioni i partiti inglesi*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 26 novembre 2019; *«State opening» e discorso della Regina: le tappe della Brexit di Boris Johnson*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 13 dicembre 2019; *Brexit: come siamo arrivati al divorzio Regno Unito-Ue e cosa succede ora*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 1° febbraio 2020; *Rabb è solo il vice di Boris Johnson? Non proprio. Ecco perché*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 14 aprile 2020; *Brexit, dove eravamo rimasti con i negoziati?*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 25 aprile 2020; *Perché l'accordo su Brexit significa più burocrazia*, *Il Sole 24 Ore 24Plus*, 30 dicembre 2020.

subito travalicato i confini del mondo accademico e che ho cercato di soddisfare spiegando, ad un pubblico più vasto di quello cui solitamente si rivolge chi esercita la mia professione, le articolazioni costituzionali investite dalla vicenda, mai banali e spesso particolarmente difficili per chi non le frequenta abitualmente.

In tutti i numerosi lavori scientifici il mio spirito è sempre stato animato da un'infinita curiosità per ciò che stava accadendo sotto i nostri occhi, da una passione profonda per la questione e per il contesto istituzionale e culturale in cui si dipanava, e anche dal desiderio di portare un contributo al dibattito scientifico che prescindesse totalmente dalle mie convinzioni di fondo sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, che restano quelle di un vecchio europeista, atlantista e occidentalista. In tutti questi anni mi ha sempre interessato capire le ragioni di fondo della scelta compiuta e le sue implicazioni costituzionali, il significato delle mosse e delle decisioni degli organi istituzionali, i nuovi binari del rapporto con le istituzioni europee. Dunque, anni di osservazioni, pensieri, riflessioni, considerazioni e opinioni, molto personali e in quanto tali ovviamente largamente discutibili, ma animate appunto da un afflato meramente scientifico.

Poi, come accade per tutte le cose della vita, anche la parabola della Brexit si è esaurita. Con il *Trade and Cooperation Agreement*, firmato alla vigilia di Natale del 2020, la vicenda ha trovato una conclusione, anche se ovviamente rimangono aperte questioni e inquietudini legate alle ricadute della Brexit per il futuro di entrambi i contraenti.

E allora, giunto al termine di questo lungo viaggio, tanto periglioso quanto esaltante, ho ritenuto opportuno imbarcarmi in un'ultima operazione editoriale. Questo libro è il frutto di anni di studi e riflessioni, convegni e pubblicazioni, ripetuti confronti con i colleghi e costanti osservazioni degli avvenimenti politici. Avendo a disposizione un cospicuo materiale scientifico già prodotto, ho provveduto a decostruirlo, sottoporlo a verifica empirica, correggerlo laddove necessario, ricostruirlo su altre basi e con un'altra architettura, arricchirlo di considerazioni e argomentazioni del tutto nuove, e infine aggiornarlo a tutto quanto accaduto fino al mese di dicembre del 2022. Insomma, un lavoro inedito di sistematizzazione definitiva di tutti i miei studi sulla Brexit, dal *dies a quo* indicato in precedenza fino alle soglie del 2023.

Alla luce di tutto ciò, credo si spieghi bene il significato dell'affermazione iniziale. In questo senso e in questi termini il libro è una riflessione sulla Costituzione britannica alle prese con le problematiche sollevate dalla Brexit. Un'occasione preziosa per monitorarne lo stato di salute, la proverbiale capacità di adattamento, la persistenza di quella flessibilità che costituisce la cifra essenziale del suo essere *uncodified*.

Il testo assume come canoni fondamentali su cui modellare la propria architettura due chiavi di lettura, valide per accompagnare tutto il percorso. La prima consiste nella convinzione che il diritto costituzionale del Regno Unito,

e a maggior ragione un fenomeno come la Brexit, non si spiegano e non si capiscono se non si procede nell'analisi intrecciando diritto e politica, ovvero, da una parte, principi, norme e consuetudini, e, dall'altra, idee, partiti, leader, strategie, convenienze e opportunismi; insomma, regole istituzionali e dinamiche politiche.

La seconda, quasi un'obbligata conseguenza logica della prima, pretende di focalizzare l'attenzione sulla figura chiave della moderna democrazia britannica: il Primo Ministro. La parabola della Brexit è in larga misura disegnata e scandita dalle decisioni, corrette o sbagliate, dei tre Premier conservatori che si sono succeduti a Downing Street nell'arco di questi anni: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson. Naturalmente è una considerazione del tutto neutra, e cioè prescinde completamente da ogni giudizio di valore sugli indirizzi assunti dai tre leader. Intende solamente mostrare il ruolo decisivo di questa istituzione, nel bene e nel male; un ruolo che le è assicurato dalla sua peculiare posizione costituzionale e dalla linearità politica con cui viene abitualmente acquisita da chi detiene la leadership del partito di maggioranza ai Comuni.

Di conseguenza, la scansione dei capitoli è modellata su questi due parametri fondamentali e, anche alla luce di quanto detto finora, non può prescindere da una preliminare analisi storica dei rapporti tra l'Inghilterra, poi Regno Unito di Gran Bretagna, e le principali nazioni del Continente europeo, non foss'altro per sottolineare quel carattere di reciproca alterità che contribuisce a spiegare l'humus storico e culturale che ha fatto da sfondo alla decisione britannica di recedere dall'Unione Europea.

Definito il contesto storico, verranno indagate le cause che hanno portato all'indizione del referendum, prestando una particolare attenzione alle strategie elaborate dal Premier Cameron nel quadro politico e istituzionale in cui fu costretto a muoversi negli anni del *Coalition Government* e dopo il ritorno del *One Party Government*.

Il terzo capitolo sarà dedicato completamente al Referendum Brexit, ai suoi profili giuridici e alle sue implicazioni politiche. Si procederà ad una disamina della legge istitutiva, sul piano procedurale e normativo; ad una valutazione dei caratteri della campagna referendaria, molto poco *British*, anzi carica di distorsioni della realtà e perfino di eventi tragici; ad una anatomia numerica e politica di tutti i risultati del voto, quanto mai interessanti se scorporati e riletti in tutto il loro potenziale esplicativo delle opinioni della società britannica. Infine, verrà dedicato tutto lo spazio necessario ad una compiuta riflessione sul valore costituzionale del referendum e sul suo risultato finale, cercando di uscire dalle tradizionali contrapposizioni dottrinarie per tentare una lettura dinamica e realistica del ruolo assunto dalle deliberazioni popolari nell'odierna Costituzione britannica.

Il quarto capitolo prenderà in considerazione gli avvenimenti salienti della vicenda Brexit accaduti durante la premiership di Theresa May: dagli orienta-

menti del Governo alle questioni giudiziarie, dall'attivazione dell'articolo 50 del TUE con l'avvio dei difficili negoziati con l'Unione Europea allo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni; dal raggiungimento del primo accordo alla mancata ratifica parlamentare; dalle dimissioni del Primo Ministro alla sua sostituzione come guida del Partito conservatore. Insomma, una quantità infinita di materiale da descrivere e valutare, chiave di volta indispensabile per capire le profonde criticità della situazione aperta dal risultato referendario e gli sviluppi ulteriori della vicenda.

Sviluppi che verranno descritti e spiegati nel quinto capitolo, fino al compimento della parabola nel segno di Boris Johnson e del suo slogan «Get Brexit Done!». Uno slogan stentoreo come lo stile del suo fautore ma collocato in un contesto complicato da mille fattori. Comunque, cercheremo di capire come e perché si arriva a definire un trattato sul divorzio tra UK e UE, alla celebrazione del Brexit Day e poi alla stipulazione dell'accordo di buon vicinato tra due entità che non si amano ma che almeno devono rispettarsi.

Infine, il sesto e ultimo capitolo rifletterà sulle conseguenze della Brexit per il futuro del Regno Unito (e, di rimando, anche dell'Unione Europea senza più la *membership* britannica), naturalmente sul piano propriamente costituzionale e politico. Sovranità, forma di Stato, forma di governo, partiti politici, diritti fondamentali: saranno i parametri concettuali e normativi su cui concentreremo analisi e considerazioni, per capire se e in quale misura la Brexit ha già impattato sulla Costituzione britannica, innescando processi trasformativi e frenate restauratrici, e quali ricadute potrà ancora avere nel prossimo futuro.

Dunque, un libro tutt'altro che asettico e neutrale: ogni passaggio è descritto nei fatti e analizzato nelle implicazioni, ma soprattutto è interpretato e valutato nella sua dimensione giuridica e politica. Sulla base di quali canoni ermeneutici? I miei, ovviamente! Tutti i numerosi giudizi espressi nel testo sono esclusivamente il frutto delle convinzioni che ho maturato in questi anni di studi sul fenomeno, e naturalmente sono fondati su ragionamenti e argomentazioni che illustro attentamente e che, a mia volta, sottopongo alla valutazione del lettore e di tutta la comunità scientifica. Tutti coloro che avranno la pazienza di entrare nel testo troveranno espresse molte tesi e opinioni spesso in aperto contrasto con il *mainstream* della dottrina britannica, italiana o di altra scuola. A cominciare dalla tesi di fondo del volume: la Brexit non è stata causata dal capriccio di un Primo Ministro o da una casualità contingente; al contrario, è un avvenimento dotato di radici profonde, di motivazioni discutibili ma reali e persistenti nel corpo sociale, di specificità e peculiarità storiche e culturali che animano da sempre l'essenza della *Englishness*.

Naturalmente il mio augurio non è che il lettore condivida le mie opinioni ma soltanto che, trovandole chiaramente argomentate e non prive di senso, possa godere di una lettura stimolante e non banale. Un'avventura intellettuale nei meandri di una vicenda che passerà alla storia.

Uno speciale ringraziamento a mia moglie Susanna che ha letto e riletto il testo nelle diverse fasi della lavorazione e poi ha corretto le bozze con la consueta attenzione e dedizione. Naturalmente eventuali sviste ed errori sono interamente da attribuire alla mia responsabilità.



## CAPITOLO I

# LE RELAZIONI STORICHE E POLITICHE TRA REGNO UNITO ED EUROPA CONTINENTALE

Sommario: 1. Le due sponde della Manica. – 2. La dimensione storica e le sue declinazioni. – 3. L'unità europea nei discorsi di Winston Churchill. – 4. Le lunghe trattative e l'ingresso nelle Comunità Europee. – 5. Il Referendum Brexit del 1975. – 6. Le pluridecennali ambiguità della membership britannica.

### 1. *Le due sponde della Manica*

«Fog in the Channel, Continent cut off». Questo famoso aforisma sembrava una lontana manifestazione della supponenza inglese, retaggio di una mentalità un po' altezzosa ormai superata. Ebbene, era un'illusione. La vittoria del *Leave* nel referendum sulla permanenza o sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso evidente la persistenza di una volontà di distinzione rispetto al Continente che nella maggioranza degli inglesi ancora perdura e a cui non intendono rinunciare nemmeno di fronte a delicatissime opzioni politiche. Mentre per gli altri popoli britannici il discorso si presenta in modo molto diverso<sup>1</sup>, per l'Inghilterra la dimensione insulare è ancora motivo d'orgoglio nazionale in quanto elemento costitutivo dell'identità popolare e, pertanto, fonte di ispirazione collettiva.

La celebre massima trova origine in un titolo apparso sul *Times* negli anni Trenta del secolo scorso ed era un piccolo gioiello letterario di quel mix tra ironia e *superiority complex* che solo gli inglesi sanno coltivare e che è indispensabile tenere nella dovuta considerazione quando si ricercano le ragioni delle loro scelte. Vestigia novecentesche di questo atteggiamento si trovano in diversi campi, anche della cultura pop: basti pensare allo sport del calcio e allo sdegnoso rifiuto a misurarsi con le altre nazioni in occasione dei Campionati del Mon-

---

<sup>1</sup>Come testimonia la prevalenza del *Remain* in Scozia e Irlanda del Nord. Torneremo diffusamente più avanti su questi aspetti del risultato referendario e sulle conseguenze, concrete e potenziali, di questa asimmetria sul processo devolutivo e sull'integrità del Regno Unito.

do opposto per lungo tempo dai “maestri” inglesi, inventori di questo popolare gioco e unici depositari, a loro dire, dei suoi più reconditi segreti.

Se invece preferiamo consultare una voce più “accademica”, forte di una straordinaria autorevolezza come alto magistrato e uomo di grande cultura giuridica, possiamo ascoltare le parole di Lord Neuberger, Presidente della Corte Suprema, che analizzando freddamente i caratteri del proprio popolo, in un discorso tenuto a Cambridge nel 2014, riconosce che:

At least at some levels many English people see themselves as different from foreigners, and, by “foreigners” they primarily mean Europeans. The English do have a somewhat singular attitude to foreigners, and perhaps to mainland Europeans in particular. This is reflected in the current debates about the UK’s involvement in the European Union (“the EU”) and the Council of Europe (“the Council”). [...] Understanding the historical and cultural context is essential to a proper understanding of such debates – to explain what the issues are, and how and why they arise. Without that, there is little prospect of appreciating the real nature of the underlying issues. The historical context also serves usefully to remind us that things often look very different after the event, even to those in the thick of the argument. [...] There are, I think, a number of reasons why, when compared with people in other European countries, the British are peculiarly averse to, and particularly suspicious of, being told what they can and can’t do by pan-European bodies<sup>2</sup>.

È da questa ancestrale e ribadita propensione alla distinzione degli inglesi che è necessario partire per capire fino in fondo le complesse motivazioni che hanno portato alla decisione di intraprendere il percorso della Brexit. Obliterare l’elemento fondamentale della dimensione storica e identitaria di questo popolo, ovvero un’insularità vissuta spesso, nel tempo e in parte tutt’oggi, come alterità rispetto all’Europa continentale, per soffermarsi esclusivamente su altre linee di frattura, ovviamente importanti ma contingenti come, per esempio, le scelte politiche, i problemi economici, l’avversione verso una massiccia immigrazione, comporta il rischio della rinuncia a penetrare nelle motivazioni più recondite, nelle incrostazioni più tenaci, nelle ragioni più risalenti, che hanno contribuito a determinare la scelta a favore dell’abbandono dell’Unione Europea.

Il nucleo centrale di questo libro riguarda il rapporto tra Brexit e Costituzione britannica, con l’obiettivo di riflettere sull’impatto esercitato dalla prima sulla seconda. Dunque, il punto di vista che viene assunto per osservare tutti i fenomeni che tratteremo è quello del diritto costituzionale interno, in un continuo confronto comparativo con gli ordinamenti di altri Stati o con altre famiglie giuridiche rispetto a quella di Common law. Tuttavia, è del tutto evidente che il tema della Brexit come *constitutional moment* potrebbe essere trattato e declinato

---

<sup>2</sup> LORD NEUBERGER, *The British and Europe*, Cambridge Freshfields Annual Law Lecture 2014.

anche assumendo il punto di osservazione dell'Unione Europea. Ovvero, verificare se e in quale misura la Brexit possa essere letta come un passaggio cruciale anche per il costituzionalismo euro-unitario, sia per gli effetti che ha già dispiegato, per esempio, sui termini e le condizioni del diritto di recesso, sia per le conseguenze che in futuro potrà produrre sullo sviluppo del processo di integrazione, ormai liberato da una presenza spesso considerata, a ragione o a torto, come eccessivamente ingombrante perché tesa a frenare ogni ulteriore avanzamento<sup>3</sup>.

Nell'economia di questo volume è importante affermare fin da subito che il Referendum Brexit non è stato un fulmine a ciel sereno. E nemmeno un banale incidente politico in cui sarebbe incorso il Primo Ministro David Cameron, causato da superficialità o insipienza. Qualsiasi lettura di questa vicenda interamente focalizzata sulla contingenza del momento non solo sarebbe riduttiva rispetto alla portata storica dell'evento ma finirebbe per far perdere di vista le ragioni profonde che invece sono presenti dietro questa decisione. Le radici del problema sono molto risalenti e affondano nelle ambiguità che da sempre caratterizzano la membership britannica all'interno delle istituzioni europee<sup>4</sup>. Anche

---

<sup>3</sup> Queste tematiche sono approfondite in I. PERNICE, A.M. GUERRA MARTINS (eds), *Brexit and the Future of EU Politics. A Constitutional Law Perspective*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2019; nonché in R. BELLAMY and D. CASTIGLIONE, *It's the Politics, Stupid! The EU after Brexit and Its Demoi-cratc Disconnect*, in R. BELLAMY and D. CASTIGLIONE, *From Maastricht to Brexit. Democracy, Constitutionalism and Citizenship in the EU*, Rowman & Littlefield International, London, 2019, pp. 435-457. Per un focus specifico sul tema della protezione dei diritti fondamentali cfr. B.T. MALLÉN, *El Brexit y su impacto en la Europa de los derechos: el desafío británico al derecho constitucional europeo*, in *Revista de Derecho político*, 100, 2017, pp. 1169-1208: «La experiencia del Brexit no debe provocar una crisis de fe en los valores europeos, sino un fortalecimiento del espíritu europeísta [...] de tal suerte que, más allá de incentivar a otros socios euroescépticos a embarcar a su ciudadanía en una operación similar de retirada de la UE, tiene que animar a todos los demás socios comunitarios a resaltar lo que ésta ha supuesto no solo para consolidar la paz y el imperio de la ley en el continente europeo, sino igualmente para apuntalar la transición democrática y consolidar el Estado social y democrático de Derecho en cada país. El ejemplo paradigmático de España nos exime de ulteriores reflexiones. de tal suerte que, más allá de incentivar a otros socios euroescépticos a embarcar a su ciudadanía en una operación similar de retirada de la UE, tiene que animar a todos los demás socios comunitarios a resaltar lo que ésta ha supuesto no solo para consolidar la paz y el imperio de la ley en el continente europeo, sino igualmente para apuntalar la transición democrática y consolidar el Estado social y democrático de Derecho en cada país. El ejemplo paradigmático de España nos exime de ulteriores reflexiones» (p. 1205). Invece, per una disamina particolarmente attenta all'intreccio tra profili istituzionali e conseguenze economico-finanziarie della Brexit cfr. F. CAPRIGLIONE, R. IBRIDO, *La Brexit tra finanza e politica. Le prospettive del processo di integrazione costituzionale in Europa*, Wolters Kluwer – UTET giuridica, Milano, 2017.

<sup>4</sup> Un'opinione analoga viene espressa da A. TANCA, *Brexit: l'esito di una relazione problematica*, in *Quaderni Costituzionali*, 2, 2018, pp. 341-360, secondo il quale il risultato del referendum del 2016 e le successive difficoltà evidenziate dal negoziato vanno intese come: «una conseguenza più di una relazione problematica tra Regno Unito ed Europa, risalente almeno all'epoca dell'adesione britannica alle Comunità europee, che di un recente mutamento di rotta di un'opinione pubblica tradizionalmente favorevole al processo di integrazione europea» (p. 342).

volendo tralasciare l'approfondimento del vivace dibattito sulla prevalenza degli elementi di distinzione oppure di omogeneità tra la cultura britannica e quella continentale, pur molto interessante e tornato di stretta attualità tra gli storici e gli intellettuali britannici proprio nei mesi antecedenti l'indizione del referendum<sup>5</sup>, ci si rende facilmente conto di come questa relazione sia stata sempre tormentata e problematica. Specchio, in prospettiva storica, di una alterità simboleggiata geograficamente dalle due sponde della Manica. Ma, appunto: sul piano culturale, quanto è larga la Manica? Si tratta di un canale tutto sommato piuttosto stretto, come suggerirebbe la geografia, oppure di un braccio di mare molto più ampio e significativo di quanto direbbero le sue dimensioni, plastica metafora di molteplici distinzioni che separano il Continente dalle Isole britanniche? Il quesito richiama un tema di profondo interesse per giuristi, politologi, storici, cultori di scienze umane in genere; anche perché dalla risposta dipende il tipo di approccio che si vuole dare al problema delle differenze culturali tra i due contesti, differenze talvolta particolarmente marcate e non riconducibili solo alla sfera del tempo passato. Ciò che si può affermare con discreta sicurezza è che il Regno Unito, ormai da diversi decenni, sta vivendo una fase di profonde trasformazioni in relazione alla forma di Stato, alla forma di governo e, in generale, ai suoi rapporti con il "resto del mondo", a cominciare dal continente più vicino: l'Europa, appunto. Negli ultimi anni questo periodo storico sembra arrivato ad un momento cruciale. Tensioni e punti di frattura sono emersi contemporaneamente e con chiarezza tra Regno Unito e Unione Europea, così come, internamente, nei rapporti tra il Regno, complessivamente inteso, e le *four nations* che lo compongono, suscitando inquietanti interrogativi perfino sulla sua futura integrità.

Come è noto, l'appartenenza del Regno Unito alle Comunità europee, e poi alla UE, risale ormai a più di quarant'anni fa. E tuttavia le sue relazioni con le istituzioni continentali sono sempre state tormentate e improntate ad una sostanziale diffidenza. La ragione più profonda di questa situazione irrisolta, che sta alla base di buona parte delle problematiche specifiche, è di ordine culturale e consiste nel fatto che gli inglesi non si sono mai sentiti, e probabilmente mai si sentiranno, come cittadini europei a tutti gli effetti, non potendo accettare la riconduzione e omologazione delle loro caratteristiche alla realtà continentale<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Su cui cfr. D. ABULAFIA, *Britain: apart from or a part of Europe?*, in *History Today*, 11<sup>th</sup> May 2015; nonché AA.VV., *Fog in Channel, Historians Isolated. An open letter in response to the Historians for Britain campaign*, in *History Today*, 18<sup>th</sup> May 2015.

<sup>6</sup> Sul tema si vedano le acute osservazioni contenute nel seguente Report del Senato francese: SEN. F. KELLER, *Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires européenne sur la place du Royaume-Uni dans l'Union Européenne*, 16 avril 2015.

## 2. La dimensione storica e le sue declinazioni

Per capire i caratteri e le implicazioni della tradizione inglese senza perdersi in complesse e frammentarie vicende, è necessario circoscrivere il campo a pochi ma significativi elementi di indagine particolarmente significativi per la formazione di una coscienza politica e di una solida cultura popolare. Focalizzeremo pertanto l'attenzione su tre declinazioni della dimensione storica, grazie alle quali, e dentro le quali, l'identità nazionale si è formata e con il tempo ha preso consistenza, andando a costituire un patrimonio inestimabile di valori e principi: la dimensione giuridica, insulare e religiosa.

Naturalmente, sottolineare i numerosi aspetti della specificità britannica che hanno contribuito a determinare la scelta pro-Brexit non vuol dire affatto negare l'esistenza di profondi tratti comuni con le altre nazioni europee ma soltanto mettere in luce il modo di essere di un popolo, legato appunto alla dimensione insulare del territorio, alla cultura pragmatica e realista di cui è portatore, alle particolarità di una storia millenaria in cui si sono ripetutamente alternati momenti di armonia e occasioni di conflitto con le nazioni del Continente: Spagna, Francia e Germania, in particolare.

Sul piano giuridico si manifesta il tratto forse più rilevante della specificità inglese rispetto ai costumi continentali. Parlare drasticamente di ripudio e anti-tesi rispetto al diritto romano sarebbe fuorviante e nasconderebbe in modo improprio i rilevanti tratti comuni ai due ordinamenti, e tuttavia non si può sotto-cedere il fatto che la Common law abbia costituito un ordinamento originario e autoctono, alternativo al filone romanistico non solo perché fondato su istituti e modalità organizzative sui generis ma anche perché legato ad una cultura delle relazioni tra suddito e potere molto diversa rispetto a quella continentale<sup>7</sup>. Una tradizione specifica che risale addirittura alla *lex Angliae* pre-normanna, cioè agli albori della nazione, la cui autonomia e sostanziale alterità rispetto alla concezione romanistica del diritto sono stati fattori determinanti per la costruzione di un'identità matura e definitiva della nazione stessa<sup>8</sup>. Un ordinamento che per caratteristiche, continuità e capillarità viene vissuto dalla popolazione come coesistente alla vita civile e come baluardo a difesa delle libertà individuali. Di conseguenza, le istituzioni che lo rendono funzionale acquisiscono sempre mag-

---

<sup>7</sup> Per un'analisi dei caratteri della cultura costituzionalistica inglese e delle differenze riscontrabili rispetto alle esperienze euro-continentali sia permesso di rinviare a C. MARTINELLI, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, il Mulino, Bologna, 2014.

<sup>8</sup> Per una compiuta ricostruzione della storia della Common law e dei principali *Common lawyers* che con il loro contributo di produzione di idee ed elaborazione giurisprudenziale hanno costruito e fortificato il diritto inglese cfr. A. TORRE (a cura di), *Common law. Protagonisti e Idee nella storia di un sistema giuridico (studi in memoria di Francesco de Franchis)*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015.

giore autorevolezza e radicamento. A cominciare dalle corti di Common law, luoghi in cui si esercita la Rule of law, ovvero il primato della norma sul capriccio del potere, l'uguaglianza di fronte alla legge praticata sulla base di antichi principi giuridici implementati dalla giurisprudenza<sup>9</sup>. I poteri pubblici, compreso il sovrano, creatore e garante di un'organizzazione giudiziaria unitaria sul territorio del regno, vengono percepiti come strumenti per la difesa dei diritti, come protezione delle sfere di libertà e rimedio giurisdizionale contro i comportamenti antiggiuridici. Lo Stato come arbitro della giustizia e non come contraltare della vita civile e sociale. Come ha scritto con felice sintesi Roger Scruton nel suo *Manifesto dei conservatori*:

Una giurisdizione acquisisce la sua validità o da un passato antichissimo o da un contratto fittizio tra persone che già *condividono* una terra. Prendiamo il caso degli inglesi. Una giurisdizione consolidata, definita dal territorio, ci ha incoraggiato a stabilire i nostri diritti e i nostri privilegi, e fino dai tempi dei sassoni ha sancito una responsabilità reciproca fra “noi” e il sovrano, che è il “nostro” sovrano. [...] La nascita della nazione inglese – come forma di appartenenza – non può essere in alcun modo considerata un prodotto dell'universalismo illuministico, della rivoluzione industriale o delle necessità amministrative di una burocrazia moderna. Non solo esisteva prima di tutte queste cose, ma le ha anche forgiate facendone i suoi potenti strumenti<sup>10</sup>.

I tratti dell'ordinamento giuridico si coniugano molto bene con la dimensione insulare, altra *issue* fondamentale per capire la solidità di quella tradizione. Abitare un'isola ha storicamente rivestito per gli inglesi una doppia valenza. Innanzitutto la lotta per il dominio sulla totalità del territorio, accompagnata da un'ancestrale convinzione circa la propria superiorità nei confronti delle altre popolazioni autoctone: elemento decisivo per l'addomesticamento del Galles, relativamente semplice, e per la molto più complicata diatriba plurisecolare con gli scozzesi, considerati dagli inglesi talvolta come una minaccia alla loro integrità e in altri momenti come un popolo bizzarro da ricondurre sui binari della ci-

---

<sup>9</sup>Per una riflessione su questo caposaldo fondamentale della cultura giuridica inglese e sulle sue evoluzioni nel corso del tempo si rinvia al testo ormai classico scritto poco prima di morire da Lord Bingham, ossia il più importante studioso contemporaneo della Rule of law: T. BINGHAM, *The Rule of Law*, Penguin Books, London, 2011. Da ultimo, cfr. J. BEATSON, *The Rule of Law and the Separation of Powers*, Hart Publishing, London, 2021.

<sup>10</sup>R. SCRUTON, *Manifesto dei conservatori*, Cortina, Milano, 2007, pp. 20-21. Per una panoramica sulle linee guida della filosofia conservatrice di questo cruciale pensatore del nostro tempo cfr. anche R. SCRUTON, *La tradizione e il sacro*, Vita e Pensiero, Milano, 2015; nonché ID., *Breve storia di un conservatore al servizio della nazione e Come essere antisocialisti, non liberali e conservatori*, entrambi i saggi sono pubblicati in *Rivista di Politica*, 4, 2014, rispettivamente alle pp. 133-142 e pp. 145-151. Inoltre, sulla stessa rivista, si veda anche il saggio di S. PUPO, *Prendersi cura delle istituzioni. Il conservatorismo politico di Roger Scruton*, pp. 113-130.

viltà. Per non parlare dell'ancor più drammatica vicenda dei rapporti con l'Irlanda, geograficamente un'altra isola ma dagli inglesi ritenuta da sempre una sorta di *dépendance* della propria. Una volontà di dominio che inizia nel XII secolo ma i cui strascichi si protraggono, come è noto, fino ai giorni nostri. Furono tutte manifestazioni di una sorta di "colonialismo interno", un fattore molto importante per la formazione della coscienza nazionale.

Ma un'importanza forse ancor più decisiva ha avuto il secondo profilo della dimensione insulare, e cioè la convinzione, plasmata dalla storia, di essere ripetutamente chiamati a difendere l'integrità del territorio e della cultura dalle minacce esterne, provenienti in particolare dal Continente. Anche l'Inghilterra, come tutte le altre moderne nazioni europee, è il risultato di un impasto determinato da invasioni e conflitti. Esaurita l'età medievale, delineate le sue istituzioni e stabilizzati i suoi confini, questa nazione trova nella difesa contro le mire espansionistiche di molti sovrani europei una ragione di orgoglio e identità nazionale. Una difesa, è bene sottolinearlo, non solo affidata alla forza militare ma fortificata dall'orgoglio popolare di preservare l'Isola e le sue tradizioni di libertà dalla sopraffazione del potere assoluto.

Se non si accolgono questi concetti non si riesce a capire l'attaccamento, conservatore nel senso più alto del termine, verso la monarchia: non si tratta tanto di un *favor* nei confronti di un'opzione costituzionale riguardante l'organizzazione dei vertici dello Stato, quanto del riconoscimento di un ruolo decisivo nell'affermazione della continuità della nazione e di un sempiterno richiamo ai valori e ai simboli attorno ai quali è andata formandosi, soprattutto nei momenti più critici, come quello della lotta di Elisabetta I contro la Spagna<sup>11</sup>. Un richiamo morale ai valori e al sacrificio per la loro conservazione che arriva, senza soluzione di continuità, fino al celebre discorso «lacrime e sangue» tenuto da Winston Churchill durante la Seconda guerra mondiale, che infatti sortì l'effetto di convincere il popolo della necessità di una strenua resistenza alla Germania di Hitler.

E un ragionamento analogo vale per la dimensione religiosa. Il *Supremacy Act* con cui Enrico VIII nel 1534 opera lo scisma dal Papato di Roma istituendo

---

<sup>11</sup> Come è noto, solo in un caso questo rapporto simbiotico tra il popolo inglese e il principio monarchico andò incontro ad una sospensione: ossia con l'affermazione della Repubblica e l'affacciarsi sul proscenio del *The Instrument of Government*, la Carta costituzionale entrata in vigore nel 1654, voluta da Oliver Cromwell nel quadro della Prima Rivoluzione inglese. Si tratta di un classico caso di eccezione che conferma la regola. Gli inglesi, infatti, si resero presto conto che una Costituzione che instaurava una sorta di repubblica autoritaria, segnando così una clamorosa cesura con i secoli precedenti, non garantiva in realtà alcuna delle libertà tradizionali del popolo. Così, una volta esaurita quella temperie rivoluzionaria, preferirono restaurare la monarchia e offrire agli Stuart una seconda possibilità con la *Restoration* del 1660: soluzione per nulla risolutiva dei conflitti del XVII secolo ma che comunque portò alla *Glorious Revolution* del 1688 e al *Bill of Rights* del 1689, con la definitiva instaurazione di una monarchia limitata e anti-assolutista.

la Chiesa d'Inghilterra è del tutto privo di sostanza teologica, a differenza degli altri protestantesimi che si stavano affermando in Europa continentale sull'onda della Riforma luterana, ed è invece estremamente carico di motivazioni politiche che, ancora una volta, attoniscono alla pretesa inglese di non subire condizionamenti di sorta da parte di poteri esterni alle istituzioni della nazione. La lettura della Storia ci mostra chiaramente come i connotati della rottura con la Chiesa di Roma fossero tutti eminentemente politici e investissero a pieno titolo il problema della sovranità. Il reale scopo del sovrano era circoscrivere il potere dei corpi sociali che erano in stretto collegamento con il Papato e spesso si mostravano refrattari a riconoscere come sola autorità politica quella del Re. In questo modo la nuova confessione assurge al ruolo, che tuttora detiene, di *Established Church*, ovvero di Chiesa costituzionale, vero e proprio status di istituzione fondante lo spirito nazionale e l'architettura dello Stato, molto di più e di diverso rispetto ad una qualunque Chiesa di Stato<sup>12</sup>.

Dopo la Guerra delle Due Rose (1455-1485), in pieno XVI secolo il re d'Inghilterra è ormai consapevole di guidare una nazione che sotto la dinastia Tudor ha avviato da tempo un deciso processo di costruzione identitaria e dunque non accetta più di condividere la sovranità, di fatto e di diritto, con un'entità esterna, sia pur massimamente autorevole come il Papa. E non si commetta l'errore di ritenere che queste fossero pulsioni e strategie in capo alla persona del monarca, magari determinate dalle sue note impuntature caratteriali. Al contrario, il disagio verso le ingerenze di un potere temporale e spirituale d'oltremontana accomunava una parte cospicua della società inglese, dai variegati ceti nobiliari a quelli borghesi più influenti. Dunque, le ragioni della ribellione protestante in Inghilterra furono essenzialmente di ordine costituzionale e politico, insomma radicalmente immanenti. Pertanto si può concordare appieno con l'affermazione secondo cui:

L'*Act of Supremacy* di Enrico VIII del 1534 rappresentò la manifestazione eclatante di questa presa di posizione contro la Chiesa di Roma, l'espressione più significativa della volontà di affrancarsi da essa, col preciso intento di dar vita ad una Chiesa, nuova ed autonoma, che riconoscesse nel sovrano il suo "primo ed unico referente", "*supreme head in the earth of England*". A parte il ripudio del primato pontificio, la "nuova Chiesa" rispettava, però, almeno formalmente, gli altri dogmi cattolici. [...] la nuova Chiesa, che si andò a costituire, mantenne an-

---

<sup>12</sup> Come, per esempio, fu la Chiesa Cattolica per l'Italia dopo la firma dei Patti Lateranensi nel 1929. In questo caso, il comune interesse delle due entità attribuiva alla Chiesa Cattolica un riconoscimento culturale e politico ma, appunto, Chiesa e Stato restavano due soggetti distinti, pur intrecciati sotto molteplici aspetti. La Chiesa Anglicana, invece, è parte integrante della costruzione costituzionale e, dunque, è iscritta a pieno titolo nelle strutture dei poteri pubblici, alla stessa stregua di altri organi costituzionali. La differenza non è affatto di mera forma, ma anzi assume variegate valenze sostanziali che segnano una distinzione ontologica decisiva rispetto alle classiche confessioni di Stato.

cora saldamente ed indiscutibilmente alla sua base i principi teologici del cattolicesimo, per quanto, necessariamente, se ne differenziasse per altri aspetti, che da subito si dimostrarono essere simbolo di maturata e cosciente diversità rispetto alla Chiesa di Roma. [...] fu lo stesso Enrico VIII che impedì ai più “ferventi protestanti” di compiere cambiamenti radicali nella dottrina religiosa, redigendo un documento, nel 1539, *The Six Articles*, nel quale indicava i nuovi principi della Chiesa d’Inghilterra, molti dei quali in piena consonanza ed aderenza con quelli propri della Chiesa cattolica<sup>13</sup>.

Ecco, per tracciare un parallelismo storico è lecito sostenere che ricondurre le motivazioni della Brexit esclusivamente a occasioni casuali o contingenti sarebbe come voler spiegare la fondazione della Chiesa Anglicana riducendola a pruriginose faccende di famiglia o a contrasti con Roma in tema di matrimoni e divorzi: troppo facile, inutilmente banale, decisamente fuorviante.

Con questo spirito l’anglicanesimo comincia ad entrare nella forma mentis degli inglesi come irrinunciabile completamento delle loro specificità e parte integrante della cultura, da difendere contro minacce e insidie al pari del territorio e delle altre istituzioni. Un’acquisizione che si rivelerà di capitale importanza nel secolo successivo, durante il lungo braccio di ferro ingaggiato dal Parlamento anglicano contro la dinastia Stuart.

Così l’identità della nazione assumeva contorni sempre più marcati e delineati. La dimensione insulare, il fattore religioso, la sottolineatura delle proprie specificità in campo giuridico e nella *governance* dello Stato, erano stati gli elementi determinanti nella costruzione della coscienza di un popolo unito e di una nazione orgogliosa della propria indipendenza. Sotto Elisabetta I la dinastia Tudor non solo opererà per ribadire e rinsaldare questi caratteri, ma ne aggiungerà uno che risulterà determinante per la successiva storia inglese: il protagonismo sullo scacchiere internazionale della corsa al colonialismo perseguito attraverso il dominio dei mari. E ancora una volta il momento decisivo è una guerra contro una potenza europea. La Spagna, forte della sua *Invencible Armada*, sferra un attacco veemente all’integrità del regno di Elisabetta ma la vittoria inglese si rivelerà tanto esiziale per la Spagna, quanto gloriosa per l’Inghilterra. Quest’ultima acquisisce una supremazia planetaria nei mari che conserverà per circa trecento anni e le consentirà, a più riprese, di costruire un impero esteso ai quattro angoli del pianeta. In questo modo, grazie ancora una volta ai rapporti conflittuali con le nazioni europee, la monarchia inglese aggiunge la dimensione imperiale agli altri fattori di costruzione della nazione.

Un’identità ormai talmente marcata da consentirle di affrontare le terribili sfide che l’attendono nel XVII secolo, prima fra tutte appunto il conflitto tra il

---

<sup>13</sup> Così L. ALTAMURA, *Aggiornamenti sulle origini e sullo status costituzionale della Chiesa d’Inghilterra*, in A. TORRE, L. VOLPE (a cura e con prefazione di), *La Costituzione Britannica*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 758-759.

Parlamento e la dinastia scozzese degli Stuart, tradizionalmente alleati della Francia proprio in funzione anti-inglese. Nel 1603 Elisabetta muore senza lasciare eredi. Si conclude così la parabola della dinastia Tudor e sul trono d'Inghilterra sale il re di Scozia. Si forma così l'Unione personale tra i regni d'Inghilterra e Scozia: Giacomo VI di Scozia diventa anche Giacomo I d'Inghilterra. Gli Stuart si mettono subito in urto con la tradizione giuridica inglese mostrando pulsioni assolutistiche sulla falsariga del modello francese. Tutto ciò determina l'apertura di un lunghissimo braccio di ferro tra la Corona e i custodi della tradizione giuridica e costituzionalistica inglese, uniti nell'alleanza tra il Parlamento e i *Common lawyers*. E saranno proprio due grandi giuristi come Edward Coke e John Selden a recuperare in questo contesto il ruolo storico della Magna Carta, ponendo l'autorità morale di quel documento alla base delle richieste che nel 1628 portano alla *Petition of Right* con cui, ancora una volta nella storia inglese, si procede ad un'ulteriore limitazione dei poteri del sovrano.

Ma contrariamente alle aspettative i conflitti non terminarono e anzi ebbero una recrudescenza con la Prima Rivoluzione (1642-1658): decapitazione di re Carlo I Stuart e successiva proclamazione del Protettorato guidato da Oliver Cromwell. Il potere di quest'ultimo si trasformò in una sorta di "dittatura repubblicana", una condizione che contrastava apertamente con la tradizione politica e giuridica della nazione. Alla morte di Cromwell il Parlamento preferì restaurare la monarchia con la speranza di avviare un rapporto diverso con gli Stuart. Speranza che risulterà vana poiché la dinastia non solo accentuerà i tratti assolutistici ma si farà portatrice di istanze cattoliche contrastanti con il profilo anglicano della nazione e del Parlamento.

I contrasti si fanno insanabili durante il regno di Giacomo II, e nel 1688 la situazione precipita. Tutte le correnti politiche rappresentate in Parlamento, di ispirazione whig o tory, non possono accettare di vedere vanificati gli sforzi compiuti durante quasi un intero secolo per arginare la sostanziale europeizzazione dell'Isola perseguita dagli Stuart: trasformazione in senso assolutistico dello Stato, ritorno ad un cattolicesimo ormai estraneo ai sentimenti della nazione, sudditanza verso la nemica Francia di Luigi XIV. Così, tra il 1688 e il 1689, si compie la Seconda Rivoluzione inglese o *Glorious Revolution*: il Parlamento costringe Giacomo all'esilio, lo sostituisce con Guglielmo d'Orange (marito di Maria, una delle figlie di Giacomo) e impone al nuovo sovrano il *Bill of Rights 1689*, un documento giuridico di fondamentale importanza per la storia costituzionale britannica perché, da una parte, riafferma le antiche libertà della tradizione medievale, compreso l'*habeas corpus*, cioè il diritto dell'individuo accusato di un crimine ad essere giudicato da un giudice imparziale e non da un fiduciario del re e, dall'altra, sancisce con forza importanti prerogative a favore del Parlamento, come, per esempio, la libertà di espressione negli atti parlamentari (art. 9).

Insomma, un atto costituzionale fondamentale per il futuro del regno che pone fine a contrasti secolari, riafferma la forza e la specificità della storia giuri-

dica inglese rispetto a quella del Continente, ribadisce e aggiorna il patrimonio di libertà e diritti in capo ai cittadini e ai loro rappresentanti, nonché i limiti al potere e alle funzioni del sovrano.

Ed è in questo sviluppo storico e culturale, caratterizzato da evidenti elementi di alterità con le dinamiche continentali, che si collocano i capisaldi della costituzione britannica che, per radici risalenti, precocità istituzionale, contributi concettuali (si pensi, per esempio, a Edward Coke, John Locke, David Hume, Adam Smith, William Blackstone, Edmund Burke, Jeremy Bentham, J.S. Mill, A.V. Dicey, F.W. Maitland, e tanti altri prima e dopo di costoro), rappresenta certamente un *unicum* nel panorama europeo, con il perdurante rifiuto di trasformarsi in una Carta scritta per conservare il suo composito stratificarsi di documenti risalenti ma attuali, di convenzioni antiche ma pienamente operative, di leggi del Parlamento “ordinarie” nella forma ma “costituzionali” nella sostanza. Ebbene, questa peculiare struttura costituzionale, fondata sul binomio tra conservazione ed evoluzione, non ha impedito all’Inghilterra di rappresentare in diverse fasi storiche un faro e un esempio per pensatori ed élite politiche del Continente che avevano assunto come essenziale il primato della libertà degli individui e dei popoli<sup>14</sup>.

### 3. *L’unità europea nei discorsi di Winston Churchill*

Naturalmente il richiamo alle specificità di questa nazione non contraddice affatto la propensione di questo popolo all’apertura verso l’esterno, agli scambi commerciali o culturali, alla sua capacità di inclusione nei costumi e nelle istituzioni di chi proviene da fuori. Anzi, non si può non ricordare come l’Impero britannico fosse fondato in larga misura sui commerci e come oggi Londra sia forse la città più cosmopolita del mondo. La sottolineatura della specificità inglese è però utile a capire, in generale, le ragioni profonde della Brexit e, in particolare, il significato di una linea politica su cui torneremo diffusamente nel prossimo capitolo: il rifiuto opposto dal Primo Ministro Cameron alle istituzioni europee di compiere altri passi verso la trasformazione dell’Unione Europea in una piena entità politica sul modello dello Stato federale, e nemmeno verso una “ever closer union”<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Per una disamina storica e comparata della *British Constitution*, con una particolare attenzione alla tradizionale concezione inglese della natura del diritto e all’affermazione, prima per via giurisprudenziale e poi anche parlamentare, dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico, sia consentito di rinviare nuovamente a MARTINELLI, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, cit.

<sup>15</sup>Sul tema cfr. V. MILLER, “Ever Closer Union” in the EU Treaties and Court of Justice case law, in *House of Commons Library Briefing Paper*, n. 07230, 15 June 2015.